



# Legge federale concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA)

## Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>1</sup>,  
decreta:*

I

La legge del 22 giugno 2007<sup>2</sup> sulla vigilanza dei mercati finanziari è modificata come segue:

### *Variante A per l'art. 42a*

*Art. 42a cpv. 1, secondo periodo, cpv. 2, cpv. 3, secondo periodo, nonché cpv. 4–6*

<sup>1</sup> ... Le persone informate sui fatti possono rifiutare l'interrogatorio conformemente all'articolo 16 della legge federale del 20 dicembre 1968<sup>3</sup> sulla procedura amministrativa (PA).

<sup>2</sup> La PA non è applicabile alla trasmissione di informazioni secondo l'articolo 42 capoverso 2.

<sup>3</sup> ... È fatto salvo l'articolo 28 PA.

### <sup>4-6</sup> *Abrogati*

1 FF ...

2 RS 956.1

3 RS 172.021

***Variante B per l'art. 42a***

*Art. 42a cpv. 1, secondo periodo, cpv. 2, cpv. 3, secondo periodo, cpv. 4, primo periodo, e cpv. 6, secondo periodo*

<sup>1</sup> ... Le persone informate sui fatti possono rifiutare l'interrogatorio conformemente all'articolo 16 della legge federale del 20 dicembre 1968<sup>4</sup> sulla procedura amministrativa (PA).

<sup>2</sup> Se le informazioni che la FINMA deve trasmettere riguardano singoli clienti si applica la PA, fatti salvi i capoversi 3–6. La PA non è applicabile se le informazioni da trasmettere riguardano le seguenti persone:

- a. assoggettati alla vigilanza in Svizzera o all'estero;
- b. clienti le cui transazioni si riferiscono al mercato estero e sono oggetto di una richiesta estera di assistenza amministrativa in relazione a un reato di abuso di informazioni privilegiate o a una manipolazione del mercato;

<sup>3</sup> ... È fatto salvo l'articolo 28 PA.

<sup>4</sup> Qualora sia applicabile la PA secondo il capoverso 2, in via eccezionale la FINMA può prescindere dall'informare i clienti interessati prima della trasmissione di informazioni se ciò vanificherebbe lo scopo dell'assistenza amministrativa e l'adempimento efficace dei compiti dell'autorità richiedente. ...

<sup>6</sup> ... L'articolo 22a PA non è applicabile. ...

*Art. 42b<sup>bis</sup>* Collaborazione nelle procedure di riconoscimento e di verifica condotte da autorità estere in relazione al quadro normativo svizzero

<sup>1</sup> Per adempiere i propri compiti secondo l'articolo 6, la FINMA può partecipare a procedure di riconoscimento e di verifica condotte da autorità estere in relazione al quadro normativo svizzero e in questo ambito può scambiare informazioni ai sensi del capoverso 3.

<sup>2</sup> Nel caso di procedure di riconoscimento e di verifica di grande portata per la piazza finanziaria svizzera la partecipazione è effettuata d'intesa con il DFF.

<sup>3</sup> In caso di partecipazione a procedure di riconoscimento e di verifica la FINMA può trasmettere alle autorità estere competenti informazioni non accessibili al pubblico soltanto se:

<sup>4</sup> RS 172.021

- a. queste informazioni sono utilizzate esclusivamente per il riconoscimento e la verifica del quadro normativo svizzero; e
- b. è garantita la tutela del segreto.

<sup>4</sup> La FINMA può, alle condizioni di cui al capoverso 3, autorizzare un colloquio diretto dell'autorità estera con assoggettati alla vigilanza. La FINMA può prendere parte a questi colloqui.

<sup>5</sup> Nel rispetto delle condizioni di cui al capoverso 3, la FINMA concorda con le autorità estere competenti per la procedura di riconoscimento e di verifica lo scopo preciso di utilizzazione delle informazioni comunicate secondo i capoversi 3 e 4 e la loro eventuale ritrasmissione.

*Art. 42c* Trasmissione di informazioni da parte di assoggettati alla vigilanza

<sup>1</sup> Gli assoggettati alla vigilanza possono trasmettere informazioni non accessibili al pubblico alle competenti autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari e ad altri enti esteri incaricati della vigilanza se:

- a. sono adempite le condizioni di cui all'articolo 42 capoverso 2; e
- b. sono tutelati i diritti dei clienti e di terzi.

<sup>2</sup> Possono inoltre trasmettere ad autorità estere e a enti da queste incaricati informazioni non accessibili al pubblico se:

- a. queste informazioni non sono utilizzate a scopo di vigilanza sui mercati finanziari;
- b. queste informazioni sono necessarie per eseguire operazioni per conto di clienti o assoggettati alla vigilanza secondo il diritto estero applicabile nel singolo caso;
- c. queste informazioni non sono trasmesse né a un'autorità fiscale o penale estera né a un ente estero incaricato nel singolo caso da un'autorità fiscale o penale estera; e
- d. in tal modo sono tutelati i diritti dei clienti e di terzi.

<sup>3</sup> La trasmissione di informazioni secondo il capoverso 1 deve essere previamente notificata alla FINMA se queste informazioni sono di grande importanza secondo l'articolo 29 capoverso 2.

<sup>4</sup> Per le trasmissioni di informazioni secondo il capoverso 1, la FINMA può riservarsi la via dell'assistenza amministrativa secondo l'articolo 42 e seguente.

<sup>5</sup> Se è necessario per assicurare l'adempimento dei suoi compiti e non vi si oppongono interessi privati o pubblici preponderanti, la FINMA può subordinare al proprio accordo la trasmissione o l'inoltro all'estero di atti concernenti la relazione di vigilanza, nonché la loro pubblicazione.

*Art. 42d*                      Notificazione transfrontaliera di documenti a scopi di vigilanza sui mercati finanziari

<sup>1</sup> Su richiesta di un'autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari, la FINMA può permetterle di effettuare la notificazione diretta di documenti a scopi di vigilanza sui mercati finanziari in Svizzera, purché:

- a. tali documenti non siano utilizzati per l'assunzione delle prove nelle inchieste estere o nei procedimenti esteri; e
- b. l'autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari richiedente accordi alla Svizzera la reciprocità.

<sup>2</sup> È fatta salva la Convenzione europea del 24 novembre 1977<sup>5</sup> sulla notificazione all'estero dei documenti in materia amministrativa.

### ***Variante A per l'art. 43***

*Art. 43*                      Verifiche transfrontaliere

<sup>1</sup> La FINMA può, ai fini dell'esecuzione delle leggi sui mercati finanziari, effettuare personalmente verifiche dirette all'estero oppure farle eseguire da società di audit o da incaricati di verifiche.

<sup>2</sup> Essa può, alle condizioni di cui all'articolo 42 capoverso 2, permettere alle seguenti autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari o ai loro incaricati di effettuare verifiche dirette presso le persone menzionate di seguito:

- a. autorità cui compete, nel quadro del controllo nel Paese di origine, la vigilanza sulla persona oggetto della verifica: presso filiali, succursali e rappresentanze di istituti esteri nonché presso altre imprese la cui attività rientri nella vigilanza su base consolidata da parte dell'autorità estera;
- b. autorità cui compete, nel loro territorio, la vigilanza sull'attività della persona oggetto della verifica: presso assoggettati alla vigilanza, presso società sviz-

<sup>5</sup> RS 0.172.030.5

zere del gruppo di assoggettati alla vigilanza che rientrano nella vigilanza su base consolidata da parte della FINMA nonché presso amministratori di indici di riferimento;

- c. autorità cui compete la vigilanza su un istituto con sede nel loro territorio che per le sue attività soggette all'obbligo di autorizzazione deleghi funzioni importanti a un'impresa in Svizzera: presso queste imprese in Svizzera, limitando tuttavia la verifica alle funzioni esternalizzate.

<sup>3</sup> Mediante verifiche transfrontaliere dirette possono essere consultate unicamente informazioni necessarie all'attività di vigilanza delle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari.

<sup>3bis</sup> Se, nell'ambito di verifiche dirette eseguite in Svizzera, le autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari o i loro incaricati intendono accedere a informazioni legate direttamente o indirettamente alle operazioni relative all'amministrazione di beni oppure ai depositi di singoli clienti, la FINMA rileva essa stessa le informazioni e le trasmette alle autorità richiedenti. Lo stesso vale per le informazioni che riguardano direttamente o indirettamente singoli investitori in investimenti collettivi di capitali. Si applica l'articolo 42a.

<sup>3ter</sup> Le informazioni di cui al capoverso <sup>3bis</sup> possono essere consultate da autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari o dai loro incaricati se la consultazione è proporzionata ed è ammessa la trasmissione diretta secondo l'articolo 42c.

<sup>3quater</sup> Se la trasmissione secondo l'articolo 42c non è ammessa, la FINMA può consentire all'autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari responsabile della vigilanza su base consolidata sulla persona oggetto della verifica e ai suoi incaricati di consultare un numero limitato di dossier di singoli clienti secondo il capoverso <sup>3bis</sup> per gli scopi di cui al capoverso 3. La scelta di questi dossier deve essere effettuata in maniera casuale in base a criteri predefiniti.

<sup>4</sup> La FINMA può accompagnare le autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari nel corso delle loro verifiche dirette eseguite in Svizzera oppure farle accompagnare da una società di audit o da un incaricato delle verifiche. Le persone interessate oggetto della verifica possono esigere tale accompagnamento.

<sup>5</sup> Le persone oggetto della verifica di cui al capoverso 2 lettere a e b devono fornire alle competenti autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari e alla FINMA le informazioni necessarie all'esecuzione delle verifiche dirette o dell'assistenza amministrativa da parte della FINMA e devono consentire loro l'accesso alle proprie scritture contabili.

***Variante B per l'art. 43***

Art. 43

Verifiche transfrontaliere

<sup>1</sup> La FINMA può, ai fini dell'esecuzione delle leggi sui mercati finanziari, effettuare personalmente verifiche dirette all'estero oppure farle eseguire da società di audit o da incaricati di verifiche.

<sup>2</sup> Essa può, alle condizioni di cui all'articolo 42 capoverso 2, permettere alle seguenti autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari o ai loro incaricati di effettuare verifiche dirette presso le persone menzionate di seguito:

- a. autorità cui compete, nel quadro del controllo nel Paese di origine, la vigilanza sulla persona oggetto della verifica: presso filiali, succursali e rappresentanze di istituti esteri nonché presso altre imprese la cui attività rientri nella vigilanza su base consolidata;
- b. autorità cui compete, nel loro territorio, la vigilanza sull'attività della persona oggetto della verifica: presso assoggettati alla vigilanza, presso società svizzere del gruppo di assoggettati alla vigilanza che rientrano nella vigilanza su base consolidata da parte della FINMA nonché presso amministratori di indici di riferimento;
- c. autorità cui compete la vigilanza su un istituto con sede nel loro territorio che per le sue attività soggette all'obbligo di autorizzazione deleghi funzioni importanti a un'impresa in Svizzera: presso queste imprese in Svizzera, limitando tuttavia la verifica alle funzioni esternalizzate.

<sup>3</sup> Mediante verifiche transfrontaliere dirette possono essere consultate unicamente informazioni necessarie all'attività di vigilanza delle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari.

<sup>4</sup> La FINMA può accompagnare le autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari nel corso delle loro verifiche dirette eseguite in Svizzera oppure farle accompagnare da una società di audit o da un incaricato delle verifiche. Le persone interessate oggetto della verifica possono esigere tale accompagnamento.

<sup>5</sup> Le persone oggetto della verifica di cui al capoverso 2 lettere a e b devono fornire alle competenti autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari e alla FINMA le informazioni necessarie all'esecuzione delle verifiche dirette o dell'assistenza amministrativa da parte della FINMA e devono consentire loro l'accesso alle proprie scritture contabili.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

*Allegato (cifra II)*

## **Modifica di altri atti normativi**

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

### **1. Legge del 16 dicembre 2005<sup>6</sup> sui revisori**

*Art. 26 cpv. 3<sup>bis</sup>*

<sup>3bis</sup> L'assistenza amministrativa è prestata sollecitamente. L'autorità di sorveglianza tiene conto del principio di proporzionalità. Non è ammessa la trasmissione di informazioni concernenti persone manifestamente non implicate.

*Art. 26a* Trasmissione di informazioni da parte di imprese di revisione sotto sorveglianza statale

<sup>1</sup> Le imprese di revisione sotto sorveglianza statale possono trasmettere informazioni non accessibili al pubblico alle competenti autorità estere preposte alla sorveglianza dei revisori se:

- a. sono adempite le condizioni di cui all'articolo 26 capoversi 2 e 3; e
- b. sono tutelati i diritti di terzi.

<sup>2</sup> La trasmissione di informazioni deve essere previamente notificata all'autorità di sorveglianza se quest'ultima ne ha bisogno per adempiere i suoi compiti.

<sup>3</sup> Per le trasmissioni di informazioni, l'autorità di sorveglianza può riservarsi la via dell'assistenza amministrativa secondo l'articolo 26.

<sup>4</sup> Se è necessario per assicurare l'adempimento dei suoi compiti e non vi si oppongono interessi privati o pubblici preponderanti, l'autorità di sorveglianza può subordinare

<sup>6</sup> RS 221.302

al proprio accordo la trasmissione o l'inoltro all'estero di atti concernenti la relazione di sorveglianza, nonché la loro pubblicazione.

*Art. 26b*                      Notificazione transfrontaliera di documenti a scopi di sorveglianza dei revisori

Su richiesta di un'autorità estera preposta alla sorveglianza dei revisori, l'autorità di sorveglianza può permetterle di effettuare la notificazione diretta di documenti a scopi di sorveglianza dei revisori in Svizzera, purché:

- a. tali documenti non siano utilizzati per l'assunzione delle prove nelle inchieste estere o nei procedimenti esteri; e
- b. l'autorità estera richiedente preposta alla sorveglianza dei revisori accordi alla Svizzera la reciprocità.

<sup>2</sup> È fatta salva la Convenzione europea del 24 novembre 1977<sup>7</sup> sulla notificazione all'estero dei documenti in materia amministrativa.

*Art. 27 cpv. 1, secondo periodo, cpv. 3, primo periodo, cpv. 3<sup>bis</sup>, cpv. 4, primo periodo, e cpv. 5*

<sup>1</sup> ... In virtù di un'autorizzazione contenuta in un trattato internazionale o con l'autorizzazione preventiva dell'autorità estera preposta alla sorveglianza dei revisori, essa può eseguire autonomamente atti di verifica all'estero o mediante accesso remoto dalla Svizzera oppure farli eseguire da incaricati di verifiche.

<sup>3</sup> In virtù di un'autorizzazione contenuta in un trattato internazionale o con l'autorizzazione preventiva dell'autorità di sorveglianza, le autorità estere preposte alla sorveglianza dei revisori possono eseguire autonomamente atti di verifica in Svizzera o mediante accesso remoto dall'estero se lo Stato richiedente accorda la reciprocità. ...

<sup>3bis</sup> L'autorizzazione di atti di verifica mediante accesso remoto dall'estero presuppone che l'impresa di revisione adotti misure volte a garantire che la consultazione di informazioni da parte dell'autorità estera preposta alla sorveglianza dei revisori avvenga nei limiti di legge. Le relative condizioni sono disciplinate in un trattato internazionale o nell'autorizzazione dell'autorità di sorveglianza.

<sup>4</sup> L'autorità di sorveglianza può accompagnare le autorità estere preposte alla sorveglianza dei revisori nel corso dei loro atti di verifica eseguiti in Svizzera oppure farle accompagnare da un incaricato delle verifiche. ...

<sup>7</sup> RS 0.172.030.5



<sup>5</sup> Il Consiglio federale è autorizzato, entro i limiti dei capoversi 2, 3 e 3<sup>bis</sup>, a disciplinare in trattati internazionali la cooperazione con autorità estere preposte alla sorveglianza dei revisori.

## 2. Legge del 3 ottobre 2003<sup>8</sup> sulla Banca nazionale

*Art. 14 cpv. 3, secondo periodo*

<sup>3</sup> ... A prescindere dagli articoli 16 capoversi 4 e 4<sup>bis</sup>, 50a, 50b e 50b<sup>bis</sup> della presente legge e dall'articolo 39 della legge federale del 25 settembre 2020<sup>9</sup> sulla protezione dei dati (LPD), la Banca nazionale non è autorizzata a trasmettere a terzi tali dati.

*Art. 21, frase introduttiva, nonché lett. a e b, frase introduttiva e numero 1*

Nel quadro della sorveglianza delle infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica la Banca nazionale può:

- a. per sorvegliare le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica, collaborare con le autorità estere di vigilanza e sorveglianza e richiedere loro informazioni;
- b. trasmettere ad autorità estere di vigilanza e sorveglianza cui compete la vigilanza o la sorveglianza diretta delle infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica o dei loro partecipanti, informazioni non accessibili al pubblico riguardanti tali infrastrutture del mercato finanziario, purché tali autorità:
  1. utilizzino le informazioni esclusivamente per l'esecuzione delle leggi sui mercati finanziari oppure le ritrasmettano a tale scopo ad altre autorità, tribunali o organi, e

*Art. 50b<sup>bis</sup>* Collaborazione nelle procedure di riconoscimento e di verifica condotte da autorità estere in relazione al quadro normativo svizzero

<sup>1</sup> Per adempiere i propri compiti secondo l'articolo 5, la Banca nazionale può partecipare a procedure di riconoscimento e di verifica condotte da autorità estere in relazione al quadro normativo svizzero e in questo ambito può scambiare informazioni ai sensi del capoverso 3.

<sup>2</sup> Nel caso di procedure di riconoscimento e di verifica di grande portata per la piazza finanziaria svizzera la partecipazione è effettuata d'intesa con il Dipartimento.

<sup>8</sup> RS 951.11

<sup>9</sup> RS 235.1

<sup>3</sup> In caso di partecipazione a procedure di riconoscimento e di verifica la Banca nazionale può trasmettere alle autorità estere competenti informazioni non accessibili al pubblico soltanto se:

- a. queste informazioni sono utilizzate esclusivamente per il riconoscimento e la verifica del quadro normativo svizzero; e
- b. è garantita la tutela del segreto.

<sup>4</sup> Nel rispetto delle condizioni di cui al capoverso 3, la Banca nazionale concorda con le autorità estere competenti per la procedura di riconoscimento e di verifica lo scopo preciso di utilizzazione delle informazioni comunicate e la loro eventuale ritrasmissione.